



# COMUNE DI VIMODRONE

Provincia di Milano

## OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DEL MUNICIPIO E NUOVA SALA CONSILIARE Via XI Febbraio

**Progettista:**

Arch. Giuliano BEGNOZZI

Via Fabio Mangone, 1

20123 - MILANO

tel. 02.83.58.123

fax 02.83.73.260

e-mail: gbacad@libero.it

**Collaboratori:**

G.B.A CAD S.r.l.

via F. Mangone, 1 - 20123 Milano

Responsabile del procedimento: Arch. Carlo TENCONI

tavola n.  <b>D-AR-CT.0</b>	progetto:  FORNITURA POLTRONCINE SALA CONSILIARE	pagine  8
	oggetto:  CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE	data 19.09.2016
		revisione -

**Art. 1. Oggetto della fornitura**

Il presente capitolato speciale di appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di di 166 sedute per pubblico della nuova Sala Consiliare presso il Municipio di Vimodrone.

La fornitura comprende trasporto, montaggio, smaltimento imballi, prove di funzionalità, garanzia e assistenza.

**Art. 2. Importo e descrizione delle forniture**

La fornitura in opera dell'arredamento fisso in questione è compresa in unico lotto con un importo di spesa, compensata a corpo, pari ad **€ 57.436,00 (cinquantasettemilaquattrocentotrentasei/00)** al netto di IVA. La fornitura avverrà in un locale di uso e accesso esclusivo, pertanto non ci sono pericoli di interferenza che sono stati stimati pari a 0 (zero).

Il predetto importo si intende comprensivo del costo di ogni fornitura di materiale, della manodopera specializzata, qualificata e comune per la posa in opera delle forniture, degli oneri di imballo, carico, trasporto e scarico fino al luogo di destinazione, montaggio ed installazione direttamente nei locali, nonché tutti gli altri oneri, spese e prestazioni inerenti la predetta fornitura previste e precisate nel presente capitolato.

La consegna dovrà avvenire direttamente nella sala consiliare posta al piano primo del municipio con accesso da via cesare Battisti, previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale.

**Art. 3. Elaborati Tecnici**

Tutti gli elementi oggetto della fornitura e posa in opera del presente appalto sono descritti negli allegati parte integrante al presente Capitolato:

- Specifiche tecniche D-AR-ST.0
- Elaborato grafico Tav. D-AR-3.0

**Art. 4. Caratteristiche base dei manufatti e degli articoli richiesti in fornitura** Tutti gli elementi della fornitura dovranno essere eseguiti con materiale di prima qualità, a perfetta regola d'arte, così come indicato nelle norme tecniche di riferimento contenute nell'allegato, e corredati dalle opportune garanzie.

**Art. 5. Accertamento della qualità**

Se le forniture, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, dovessero risultare in tutto o in parte di qualità inferiore, con caratteristiche o in condizioni diverse da quelle stabilite, l'impresa aggiudicataria dell'appalto sarà tenuta a ritirarle a sue spese e a sostituire, nei tempi indicati dall'Amministrazione Comunale, il materiale della qualità e tipologia stabilita.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria dell'appalto tutti i rischi di danno della fornitura, ad eccezione dei danni non imputabili all'impresa.

Gli articoli forniti dovranno essere privi di ogni difetto dovuto a progettazione o errata esecuzione o materiali difettosi e dovranno possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione tecnica a corredo degli stessi.

#### **Art. 6** *Modalità di esecuzione della posa in opera*

Tutti i lavori di posa in opera degli arredi in oggetto dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte.

Lo smontaggio, la rimozione e l'allontanamento dei materiali utilizzati per la posa in opera si intendono a cura dell'impresa aggiudicataria dell'appalto.

Gli imballaggi impiegati dovranno essere costituiti da un unico materiale (monomateriale) o da più componenti, purchè facilmente separabili manualmente, di cui almeno uno possa essere inviato a raccolta differenziata per il successivo riciclaggio o compostaggio. Gli imballaggi non dovranno contenere sostanze chimiche quali CFCs, HCFCs e tricloroetano. La Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere al ritiro e all'avvio al riciclaggio degli stessi e allo smaltimento degli eventuali materiali di risulta.

#### **Art. 7** *Termini di consegna della fornitura e posa in opera*

Il termine di ultimazione ed installazione delle forniture, a partire dalla data di affidamento, è pari ai giorni indicati in sede di offerta a seguito della riduzione sul tempo previsto di 40gg. Eventuali ritardi nella consegna determinano l'applicazione delle penali previste all'art. 25 del presente capitolato, salvo il diritto di risoluzione del contratto stesso nei casi più gravi.

Tutti i rischi relativi alla consegna ed al trasporto sono a carico dell'impresa aggiudicataria, compresi gli eventuali deterioramenti della fornitura dovuti a negligenza o ad insufficienti imballaggi.

#### **Art. 8** *Garanzia e assistenza*

Il periodo di garanzia relativo agli elementi di arredo forniti deve durare per un periodo minimo non inferiore a 24 mesi (ventiquattro) mesi dalla data di emissione dell'Attestazione di regolare esecuzione della fornitura, di cui all'art. 16 del presente capitolato o maggior periodo offerto in sede di gara.

Nel periodo di garanzia dei beni forniti s'intende inclusa anche la manodopera occorrente per eventuali interventi di riparazione ed assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi riscontrati anche dopo il collaudo. In tal caso, gli interventi dovranno essere effettuati senza ritardo dalla richiesta.

Il servizio di assistenza dovrà essere effettuato in loco presso la sede Comunale.

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto dovrà garantire la disponibilità di **pezzi di ricambio** per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi oltre quello di garanzia previsto dal contratto a seguito della gara, per sostituzione in caso di rottura.

#### **Art. 9** *Prezzi*

Il prezzo della fornitura sarà quello risultante dall'atto di aggiudicazione ed è riferito per merce resa franco di ogni rischio e spesa, imballo, trasporto, consegna e montaggio nei locali della Struttura.

Il prezzo contrattuale s'intende fisso ed invariabile e non soggetto ad aumento, anche se dovessero verificarsi variazioni nel prezzo delle materie prime, in ogni altro elemento di produzione, nel costo della manodopera, nonché nelle misure degli oneri fiscali e previdenziali posti a carico dell'Impresa aggiudicataria dell'appalto.

**Art. 10 Cauzione definitiva**

L'impresa risultata aggiudicataria dovrà presentare una cauzione definitiva ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità indicate nel contratto.

**Art. 11 Oneri per l'Impresa aggiudicataria**

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria dell'appalto tutti gli oneri previsti a norma di legge per la tipologia delle forniture in oggetto nonché l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull'assicurazione del personale a qualsiasi titolo impiegato e in materia contributiva, retributiva e di sicurezza sul lavoro del personale impiegato.

Nell'esecuzione della fornitura, l'impresa dovrà adottare, di propria iniziativa, tutti quei mezzi e cautele che valgono a prevenire i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose a causa della fornitura resa e si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivare direttamente o indirettamente dalla esecuzione delle forniture in parola.

E' fatto obbligo per l'impresa esecutrice del contratto, ai sensi della lettera b), comma 2, della L.R.T. 13 luglio 2007, n. 38 di informare e di formare il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nel luogo ove avviene la fornitura e posa in opera degli arredi. L'impresa aggiudicataria è responsabile direttamente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà o cose durante l'esecuzione della fornitura e fino al collaudo.

A tal fine, l'impresa aggiudicataria dovrà possedere una copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi per danni a cose o a persone con un massimale unico per sinistro di Euro 100.000,00.

Copia di detta polizza dovrà essere fornita alla stazione appaltante almeno 7 (sette) gg. prima della consegna della fornitura. Tale polizza sarà automaticamente svincolata con l'approvazione dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura e posa in opera di cui all'art. 20 del presente capitolato.

**Art. 12 Obblighi dell'Impresa aggiudicataria**

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto si obbliga ad effettuare le forniture secondo quanto previsto nel presente capitolato e relativi allegati e nel rispetto delle indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

L'Impresa accetterà, in caso di aggiudicazione, di fornire gli articoli aventi caratteristiche tecniche conformi a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale e nel rispetto di quanto offerto in sede di partecipazione alla gara, fermo restando che in caso di documentata irreperibilità di qualsiasi materiale o dispositivo e ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, potrà essere ammesso altro arredo avente caratteristiche tecniche conformi anche nel caso in cui tale materiale dovesse presentare valore maggiore di quello originariamente previsto. La stessa s'impegna a garantire che tutti gli articoli forniti corrisponderanno dettagliatamente a quanto richiesto dal presente capitolato e saranno conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

L'operazione di consegna e posa in opera si intende effettuata quando tutti i beni e tutte le parti siano state consegnate, assemblate, installate entro i termini indicati.

L'Impresa è tenuta sia a proteggere i materiali consegnati per difenderli da rotture, guasti e manomissioni, sia ad allontanare dal luogo di esecuzione della fornitura eventuali materiali di risulta, lasciando tutti i locali sgombri e puliti.

E' fatto obbligo per l'impresa il rispetto delle regole di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto previste dall'art.3 della L.136/2010 ss.mm.

**Art. 13** *Modifiche in corso di esecuzione del contratto*

Nessuna variazione o addizione al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dagli organi competenti dell'Amministrazione Comunale.

Le modifiche in corso di esecuzione possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

**Art. 14** *Accesso ai locali e avvio dell'esecuzione del contratto*

L'avvio della fornitura e posa in opera degli arredi sarà preceduta dalla redazione, da parte del direttore dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con la ditta aggiudicataria dell'appalto, del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Tale verbale, firmato dal direttore dell'esecuzione dell'appalto e dalla ditta appaltatrice, conterrà gli elementi di cui al comma 1 dell'art. 304 del D.P.R.

207/2010 e lettera a), comma 2, della L.R.T. 13 luglio 2007, n. 38.

Salvo diversa prescrizione dell'Amministrazione Comunale, all'impresa aggiudicataria dell'appalto sarà consentito l'accesso ai locali allo scopo di eseguire le necessarie misurazioni, la fornitura ed installazione in opera in orario concordato con il personale della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità.

Sarà a carico dell'impresa aggiudicataria il servizio di guardiania e di vigilanza nei locali per tutto il periodo occorrente alla intera fornitura. L'amministrazione comunale rimane pertanto sollevata da eventuali furti e/o manomissioni che dovessero verificarsi durante tale periodo.

**Art. 15** *La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione*

Il Direttore dell'esecuzione del contratto ordina, indicandone i motivi, la sospensione dell'esecuzione della fornitura qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

La sospensione della fornitura potrà essere ordinata nei casi di cui all'art. 308 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

**Art. 16** *Certificato di ultimazione della fornitura*

Ai sensi dell'art. 309 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, l'impresa appaltatrice dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto l'ultimazione della fornitura; a seguito di tale comunicazione, quest'ultimo, effettuati i necessari accertamenti, rilascerà il certificato attestante l'ultimazione della fornitura.

**Art. 17** *Collaudi e verifiche*

All'atto della consegna i beni saranno soggetti a controllo quantitativo e qualitativo.

In caso di riscontrata irregolarità della fornitura si rimanda a quanto previsto all'art. 20 del presente capitolato.

Entro il termine di 20 gg. dalla data di ultimazione della fornitura, il direttore dell'esecuzione del contratto, in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, avvierà tutte

le attività dirette ad attestare che le prestazioni oggetto del presente contratto siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settori.

Le forniture rifiutate al collaudo dovranno essere ritirate e sostituite a cura dell'Impresa fornitrice entro i termini fissati nel processo verbale di collaudo. Il regolare collaudo non esonera l'Impresa fornitrice da responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che non sono emersi al momento del collaudo, ma vengono in seguito accertati. L'Impresa avrà l'obbligo di effettuare, a propria cura e spese, tutti i lavori necessari per eliminare difetti, imperfezioni o difformità entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale l'Amministrazione Comunale avrà comunicato il rilievo. In caso d'inerzia dell'Impresa aggiudicataria l'Amministrazione Comunale potrà far eseguire i necessari interventi, addebitandone il costo all'Impresa stessa salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.

La denuncia di eventuali vizi degli arredi forniti dovrà essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta fornitura e posa in opera.

Qualora in sede di collaudo la fornitura risultasse anche in minima parte difforme da quanto prescritto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di respingerla, ovvero, laddove ritenga di non esercitare tale facoltà, di obbligare l'Impresa aggiudicataria ad una riduzione del prezzo, ex art. 1492 C.C., in conseguenza del minor pregio degli articoli forniti. Tale riduzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 1494 C.C., sarà stabilita insindacabilmente dagli organi tecnici dell'Amministrazione Comunale. In caso di non accettazione della merce, verrà data comunicazione all'Impresa dei motivi della contestazione e del conseguente rifiuto.

#### **Art. 18 Attestazione di regolare esecuzione e termine di collaudo**

Nel caso in cui le operazioni di collaudo e verifica diano esito positivo, il direttore dell'esecuzione del contratto emetterà, entro 45 giorni dall'ultimazione della fornitura, l'attestazione di regolare esecuzione.

Nel caso le esigenze organizzative e di funzionamento della struttura lo richiedano, gli arredi e le attrezzature consegnati e messi in opera potranno essere posti in uso anche nelle more dell'effettuazione del collaudo, ferme restando tutte le condizioni poste dal presente capitolato in caso di esito non positivo del collaudo stesso.

#### **Art. 19 Subappalto della fornitura**

L'affidamento in subappalto di parte delle prestazioni deve essere sempre autorizzato dal Comune ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenendo presente che la quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

In particolare l'impresa appaltatrice è tenuta:

- a) ad indicare, in sede di offerta, i servizi e/o le parti di servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, il Comune non concederà nessuna autorizzazione in tal senso;
- b) a provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il Comune almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio

dell'esecuzione delle relative prestazioni, allegando una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento con il titolare del subappalto a norma dell'art.2359 del codice civile;

- c) a trasmettere, al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Comune, dichiarazioni e certificazioni attestanti il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnica ed economica indicati nel bando di gara, proporzionali al valore percentuale delle prestazioni subappaltate rispetto all'importo complessivo dell'appalto, e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e la non sussistenza, nei confronti dell'affidatario del subappalto, di alcuno dei divieti previsti dalla normativa in materia;
- d) a trasmettere, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato dal Comune nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'impresa appaltatrice non trasmetta al Comune le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro tale termine, il Comune sospenderà il successivo pagamento a favore dell'affidatario;
- e) ad applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, a corrispondere eventuali oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso ed è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- f) a far pervenire, prima dell'effettivo inizio del servizio oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall'autorizzazione da parte del Comune, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, e copia del Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore.

L'impresa appaltatrice è responsabile dell'osservanza, da parte del subappaltatore, delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'impresa appaltatrice resta in ogni caso l'unica responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione delle prestazioni comprese quelle oggetto di subappalto.

Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, previa acquisizione del DURC del subappaltatore, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta completa della documentazione prevista dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa conformemente all'istituto del "silenzio-assenso". Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune sono ridotti della metà.

Non si considera subappalto:

- il noleggio di automezzi e/o attrezzature purché l'uso venga effettuato con personale dell'impresa appaltatrice e sotto la piena responsabilità della stessa;
- l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art.45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 ai propri consorziati.

L'inizio del subappalto decorre dal giorno successivo alla notifica dell'autorizzazione al subappalto concessa dal Comune.

L'impresa appaltatrice potrà avvalersi del subappalto, anche nel caso di varianti dei servizi in corso di esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.106 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso l'indicazione di volersi avvalere di tale facoltà dovrà essere fornita in sede di affidamento delle varianti.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

Nella stesura dei contratti di subappalto e di subaffidamento l'impresa appaltatrice deve rispettare quanto disposto dalla L.136/2010 e s.m.i.. Il Comune vigilerà sull'osservanza degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'impresa appaltatrice, l'impresa subappaltatrice o l'impresa subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3 della L.136/2010 e s.m.i. dovrà procedere alla risoluzione del relativo contratto informandone il Comune e la Prefettura competente.

E' fatto assoluto divieto all'impresa appaltatrice di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità dello stesso e di risarcimento dei danni a favore del Comune.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione dell'impresa appaltatrice per i quali la cessione del contratto è consentita ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del Codice Civile; gli stessi non hanno effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti del Comune medesimo alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai documenti di gara. Nei 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi successivi il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni sopra citate, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della L.575/1965 e s.m.i..

Relativamente alla cessione di crediti si farà riferimento all'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con la sola eccezione che è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune.



**Art. 20** *Verifica delle regolarità contributiva ed assicurativa*

L'Amministrazione Comunale procederà, mediante l'acquisizione del *documento unico di regolarità contributiva* (DURC), a verificare la regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa risultata aggiudicataria.

L'Amministrazione Comunale procederà al pagamento solo a seguito di apposita verifica, nei modi di cui sopra, della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

**Art. 21** *Clausole particolari*

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 24 della Legge R.T. n. 38/2007, ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

**Art. 22** *Penali*

L'Impresa aggiudicataria nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato deve uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la fornitura stessa. Ove si verificano inadempienze dell'impresa aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dall'Amministrazione appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato. L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, la facoltà di applicare le seguenti penali nei casi di ritardo nella consegna:

□□€ 150,00 per ogni giorno di ritardo sui termini di consegna della fornitura di cui al precedente art. 11, non imputabile a cause di forza maggiore.

La predetta penalità sarà contestata all'Impresa aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R.

All'Impresa è concesso un termine di 10 giorni per le controdeduzioni, trascorso il quale, o dove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione Comunale provvederà all'applicazione delle penalità sopra indicate. Nel caso di reiterati ed immotivati ritardi l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura .